

COMUNICATO STAMPA

FABBRICATI RURALI: DOMANDE DI VARIAZIONE DELLA CATEGORIA CATASTALE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2011

Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 settembre 2011, pubblicato in data odierna, stabilisce che entro il 30 settembre 2011 è possibile presentare all'Agenzia del Territorio la domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione della categoria A/6 alle abitazioni rurali o della categoria D/10 per i fabbricati rurali strumentali.

La domanda di variazione può essere presentata all'Ufficio provinciale competente per territorio unitamente ad una o più autocertificazioni con firma autenticata, redatte su modelli conformi agli allegati A, B e C del predetto decreto, oltre ad ogni altro documento ritenuto utile.

Come specificato nel comunicato dell'Agenzia del Territorio, pubblicato sul sito web (www.agenziaterritorio.gov.it) in data odierna, la presentazione può essere effettuata direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati o tramite soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento del catasto terreni ed edilizio urbano, oppure tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori.

L'Agenzia del Territorio rende, inoltre, disponibile sul proprio sito internet una specifica applicazione, che consente la compilazione della domanda e la stampa della stessa con modalità informatiche, con l'attribuzione di uno specifico codice identificativo, a conferma dell'avvenuta acquisizione a sistema dei dati contenuti nella domanda di variazione.

La medesima domanda, debitamente compilata e stampata con la predetta applicazione entro la data del 30 settembre 2011, sottoscritta ed integrata da tutta la documentazione prevista, è considerata tempestiva a condizione che venga presentata all'Ufficio, con una delle modalità sopraindicate, entro 15 giorni dalla data di acquisizione nel sistema.

I fabbricati di nuova costruzione o che hanno subito un intervento edilizio, per i quali sussistono i requisiti di ruralità, continueranno ad essere dichiarati in catasto secondo le consuete modalità, allegando una specifica autocertificazione. Per questi fabbricati non sarà necessario dichiarare la permanenza dei requisiti di ruralità relativa al quinquennio precedente.

Per i fabbricati rurali da censire nella categoria D/10, la rendita catastale è determinata tramite stima diretta.

Viene istituita la nuova classe "R" della categoria A/6, senza determinazione della rendita catastale, per le unità immobiliari rurali ad uso abitativo; mantengono invece la rendita in precedenza attribuita e assumono la categoria D/10 anche le unità immobiliari strumentali all'attività agricola, già censite con destinazione diversa da quella abitativa ed oggetto della suddetta domanda di ruralità.

Ad effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti di ruralità sarà l'Ufficio provinciale dell'Agenzia che si avvarrà, a tal fine, delle informazioni utili detenute dalle altre Amministrazioni pubbliche.

Per le unità immobiliari che perdono i requisiti di ruralità rimane, comunque, l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione con procedura Docfa.

Nei territori in cui il Catasto è gestito dalle Province autonome di Trento e Bolzano, l'attività di verifica della sussistenza dei requisiti di ruralità è svolta dalle medesime Province.

Roma, 21 settembre 2011

COMUNICATO

Modalità di presentazione delle domande di attribuzione ai fabbricati rurali delle categorie A/6, classe "R", e D/10.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 220 - Serie generale - del 21 settembre 2011, è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 settembre 2011, emanato ai sensi dell'art. 7, comma 2-*quater*, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, concernente disposizioni in materia di riconoscimento della ruralità degli immobili.

Con il presente comunicato, sono stabilite le modalità di presentazione, presso l'Agenzia del Territorio, della documentazione concernente l'attribuzione delle categorie A/6, classe "R", e D/10 ai fabbricati rurali, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del citato decreto.

In particolare, la predetta documentazione comprende la domanda di variazione per l'attribuzione delle categorie A/6, classe "R", e D/10 ai fabbricati rurali e l'autocertificazione necessaria ai fini del riconoscimento della ruralità, documenti redatti in conformità ai modelli allegati al citato decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 settembre 2011.

Tali atti devono essere presentati all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio territorialmente competente (di seguito "Ufficio"), entro la data del 30 settembre 2011.

La domanda di variazione può essere inoltrata secondo le seguenti modalità:

- mediante consegna diretta all'Ufficio;
- tramite servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento;
- tramite *fax*, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- mediante posta elettronica certificata.

Gli indirizzi degli Uffici e ogni altro riferimento o indicazione, utili alla presentazione della domanda di variazione, sono consultabili sul sito *internet*: www.agenziaterritorio.gov.it, nella sezione dedicata agli "Uffici territoriali".

La predetta domanda può essere presentata direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati rurali o tramite i soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento di catasto terreni ed edilizio urbano, ovvero tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori.

La domanda di variazione è prodotta in duplice originale presso l'Ufficio competente; un originale viene restituito come ricevuta al medesimo soggetto che lo ha presentato. Se la domanda è spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento, mediante *fax*, ovvero per posta elettronica certificata, fanno fede, ai fini della avvenuta presentazione, rispettivamente, la data di spedizione, la data del rapporto di trasmissione del *fax* ovvero quella relativa all'attestato di trasmissione elettronica.

L'Agenzia del Territorio rende, inoltre, disponibile sul proprio sito *internet*: www.agenziaterritorio.gov.it una specifica applicazione, che consente la compilazione della domanda con modalità informatiche. L'applicazione consente, altresì, la stampa della domanda, con l'attribuzione di uno specifico codice identificativo, a conferma dell'avvenuta acquisizione a sistema informatico dei dati contenuti nella domanda di variazione.

La medesima domanda, compilata e stampata con la predetta applicazione informatica entro la data del 30 settembre 2011, è considerata tempestiva, a condizione che venga presentata all'Ufficio, con una delle modalità sopraindicate, entro 15 giorni dalla data di acquisizione nel sistema informatico dei dati contenuti nella stessa domanda, che dovrà essere, altresì, debitamente sottoscritta ed integrata da tutta la documentazione prevista.

Non potranno essere oggetto di esame, da parte dell'Ufficio, le domande di variazione e le relative autocertificazioni, presentate su modelli non conformi a quelli allegati al menzionato decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 settembre 2011, così come le domande di variazione prive delle previste autocertificazioni.

Roma, 21 settembre 2011

e l'attribuzione della categoria catastale D/10 ai sotto elencati immobili rurali ad uso strumentale all'attività agricola, attualmente censiti al catasto edilizio urbano come di seguito indicato⁴:

Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola:

Comune catastale	Codice Comune catastale	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Categoria

Dichiara, inoltre:⁵

.....
.....
.....
.....

Si allegano n. autocertificazioni, ai sensi del citato art. 7, comma 2-bis, del decreto legge n. 70/2011, e n. documenti e copie.

La presente domanda, qualora consegnata a mano, è presentata in duplice originale, di cui una è restituita per ricevuta.

Luogo e data

Firma

¹ Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali": i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati dall'Agenzia del Territorio per le attività istituzionali previste dalla legge

² Indicare la denominazione della società o dell'ente interessato

³ I dati possono ricavarsi dalla visura catastale aggiornata. Noti gli identificativi catastali, i rimanenti dati sono reperibili anche sul sito <http://www.agenziaterritorio.it>, nella sezione "Servizi on-line per..." - "Privati" - "Consulta i dati catastali (visure)"

⁴ Vedi nota 3

⁵ È facoltà del dichiarante indicare ogni informativa utile all'istruttoria della pratica (domicilio eletto, recapito telefonico, e-mail, ecc.), nonché la condizione giuridica dell'immobile (ad esempio, immobile acquisito da meno di cinque anni, per successione, compravendita, ecc.)

Si elencano di seguito i fabbricati strumentali all'attività agricola, per tipologia e modalità di utilizzo⁹:

Tipologia ¹⁰	Tipo catasto ¹¹	Codice del Comune catastale ⁵	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Modalità di utilizzo dell'immobile ¹²

Si allegano n° documenti, ad integrazione della presente dichiarazione, e copia fotostatica del proprio documento d'identità in corso di validità¹³.

Luogo e data

Firma

¹ Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali": i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati dall'Agenzia del Territorio per le attività istituzionali previste dalla legge

² Indicare la denominazione della società o dell'ente interessato. In tal caso l'autocertificazione è resa per conto della società o dell'ente interessato

³ Da compilare solo in caso di risposta positiva. Indicare la partita IVA della società o dell'ente interessato, quando l'autocertificazione è resa dal rappresentante legale

⁴ Nel caso in cui l'immobile sia entrato nel possesso del soggetto dichiarante da meno di cinque anni, è possibile anche integrare la presente dichiarazione con autocertificazione dei precedenti titolari di diritti reali, o di loro eredi, con cui è dichiarata la sussistenza dei requisiti di ruralità per il periodo complementare al quinquennio previsto dalla legge.

⁵ Quando la dichiarazione è resa dai rappresentanti legali di cooperative di imprenditori agricoli o di loro consorzi, è necessario integrare la presente dichiarazione con l'elenco degli identificativi catastali dei fondi che costituiscono le aziende agricole dei soci

⁶ Il Codice del Comune catastale può ricavarsi dalla visura catastale aggiornata

⁷ Da indicare solo se per l'atto è previsto l'obbligo di registrazione

⁸ Indicare il tipo di Ufficio (Agenzia delle Entrate, Ufficio del Registro)

⁹ Vedi nota 5

¹⁰ Indicare il numero della tipologia dell'immobile riportato nella tabella soprastante. Ad esempio, nel caso di una stalla, riportare "3" (Costruzione strumentale all'attività di allevamento)

¹¹ Indicare "T" se il fabbricato è censito al Catasto Terreni, "U" se è censito al Catasto Edilizio Urbano

¹² Indicare sinteticamente il modo di utilizzo dell'immobile. Nel caso dell'esempio di cui alla nota 10, riportare "Stalla", "Ovile", ecc.

¹³ È facoltà del dichiarante allegare, se ritenuto necessario, anche ogni utile informativa finalizzata a specificare ulteriormente quanto dichiarato. Se la dichiarazione è sottoscritta, previa preliminare identificazione del dichiarante, innanzi all'impiegato dell'Ufficio dell'Agenzia del territorio, la copia del documento di identità può essere omessa.